

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI KIT IMMUNOCHIMICI PER ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICHE (COMPRESIVO DI COMODATO DI APPARECCHIATURE PER ANALISI DI SCREENING DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI) – CIG _____

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura quinquennale in “full service” di reattivi diagnostici con comodato di apparecchiature per analisi di screening delle sostanze stupefacenti su urina e, all'occorrenza, su siero e su matrice cheratinica umana, funzionale alle esigenze del Laboratorio di Tossicologia Forense del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense (DSPMSF).

L'acquisto è funzionale all'esecuzione delle analisi chimico-tossicologiche su materiale biologico e non, in regime di convenzione con enti pubblici e privati (ASST, Aziende Ospedaliere, Autorità Giudiziaria, Utenti Privati, etc.).

ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

I prodotti, le prestazioni e le relative specifiche tecniche elencate nel presente capitolato si intendono quali prescrizioni tecniche inderogabili, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla presente procedura, fermo restando il rispetto del principio di equivalenza funzionale comprovato secondo le modalità di cui al successivo art.3 del presente capitolato.

La fornitura dovrà comprendere obbligatoriamente, a pena di esclusione dell'offerta:

- la strumentazione diagnostica in comodato per l'esecuzione dei test sotto indicati; in particolare la strumentazione analitica deve possedere le seguenti caratteristiche minime:
 - analizzatore stand-alone e random-access;
 - produttività oraria fotometrica non inferiore ai 450 test/ora (ISE esclusi);
 - caricamento in continuo dei campioni;
 - software in lingua italiana;
 - vano reagenti refrigerato;
 - lettore di codici a barre integrato per campione e reagenti;
 - dimensioni dell'analizzatore conformi alla planimetria dei locali dove sarà ubicato (vedere specifico allegato);
 - collegamento bidirezionale dell'analizzatore al software gestionale informatico;
- idoneo deionizzatore d'acqua (ove non già previsto)
- reagenti e materiale di consumo. In particolare la strumentazione proposta deve poter garantire una minima determinazione analitica, comprensiva dei seguenti analiti/classe di sostanze: oppiacei, cocaina e metaboliti, amfetamine, ecstasy, EDDP, etilglucuronato, metadone, buprenorfina, benzodiazepine, barbiturici, ketamina, creatinina). Lo strumento deve prevedere la possibilità documentata per l'esecuzione delle indagini anche su altre matrici di interesse tossicologico forense, quali la matrice ematica e la matrice cheratinica, con applicazioni certificate secondo le direttive 98/79/EC;
- servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk;
- software gestionale informatico tra il Laboratorio e i servizi territoriali. In particolare il software gestionale deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
 - interfaccia web nativa e architettura a tre livelli. Sistema esperto di validazione clinica per: regole, valori di riferimento, deltacheck e comparazione/monitoraggio risultati precedenti;

- elaborazione ed esportazione delle statistiche;
- elaborazione dei dati del controllo di qualità con calcolo dei principali parametri statistici;
- gestione del consenso della privacy secondo le direttive aziendali;
- gestione dei dati analitici provenienti dall'analizzatore;
- generazione di report personalizzati;
- decodifica da risultato numerico ad alfabetico;
- accettazione dei campioni/pazienti tramite codice a barre;
- possibilità di elaborazioni statistiche ed epidemiologiche dei dati;
- implementazione in automatico di regole interpretative multiple e personalizzate dei risultati;
- inserimento anagrafiche pazienti ed accettazioni dei campioni con maschera personalizzata e profili;
- integrazione con software GEDI (Ciditech) e Software DIPENDENZE (Molteni) presente presso i SerD, sia per l'arrivo delle accettazioni che la restituzione dei dati/referti firmati;
- firma digitale dei referti;
- n° 3 stazioni operative complete di PC con stampante di etichette barcode;
- n° 2 stampanti A4 condivise per stampa referti;
- presenza icona specifica dedicata alla tracciabilità analitica sul software dello strumento proposto;
- possibilità di collegamento con altra strumentazione di laboratorio già presente, quale, a titolo meramente esemplificativo, sistemi LC-MS/MS, LC-QTOF, GC-MS e GC-MS/MS.

2.2. Requisiti generali obbligatori

La fornitura ha ad oggetto i reattivi diagnostici con comodato di apparecchiature per analisi di screening delle sostanze stupefacenti con applicazioni certificate CE/IVD su diverse matrici biologiche (urina, siero, matrice cheratinica umana, umor vitreo).

Il sistema diagnostico dovrà assicurare la conformità del servizio alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e ai requisiti di sicurezza previsti per le pubbliche amministrazioni (tenendo conto delle disposizioni stabilite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per le pubbliche amministrazioni).

Il sistema diagnostico richiesto deve offrire obbligatoriamente, a pena di esclusione, una soluzione completa che preveda quanto segue:

1. Analizzatore di ultima generazione conforme a tutte le normative vigenti in Italia in materia e con marcatura secondo la direttiva CE-IVD 98/79 del 27.10.1998 e D.Lgs. di attuazione 08.09.2000 n. 332 o successive;
2. Installazione e collaudo del sistema offerto da collocare nei locali del Laboratorio di Tossicologia Forense ubicati al primo piano del DSPMSF - Sezione di Medicina legale e Scienze Forensi, via Forlanini, 12, Pavia (vedasi planimetria allegata)
3. I risultati dei CQI sia del produttore che di terza parte, devono essere trasferiti automaticamente al suddetto programma di qualità del laboratorio;
4. Marcatura CE-IVD 98/79 D.Lgs. 332/2000 o marchio conforme alle norme CE-IVDR per tutti i reagenti e consumabili necessari per il funzionamento della strumentazione;

5. La ditta aggiudicataria deve offrire gratuitamente un programma di controllo qualità periodico esterno (VEQ). La VEQ, ove presente sul mercato, deve essere conforme agli standard di certificazione ISO 17043;
6. Sistema di backup autonomo per i dati strumentali (comprensivi quelli relativi a controlli, calibrazioni, errori registrati, ...) ed eseguito preferibilmente in automatico;
7. La tracciabilità di tutti i passaggi all'interno del procedimento del sistema con stampa di report personalizzabile ed in particolare: tracciabilità delle informazioni dei reattivi utilizzati (tipo, lotto, scadenza, controlli, calibratori, in associazione all'identificativo del paziente); presenza di sistema ottico per il recupero dei dati necessari all'esecuzione dell'esame (tipo di analisi, lotto, scadenza);
8. Software che permetta la gestione delle statistiche di settore. In particolare, è richiesta la possibilità di visualizzare i dati, anche retroattivamente, di: nome reattivi, lotti utilizzati ed in uso con relative scadenze, esiti dei controlli ed esiti delle analisi di calibrazione;
9. Metodi che garantiscano risultati almeno semiquantitativi, espressi come equivalenti dello standard utilizzato come calibratore;
10. Determinazione della creatinina urinaria e di effettuazione di misure chimico/fisiche per smascherare possibili adulterazioni dei campioni urinari;
11. Le modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti sono definiti includendo almeno i seguenti punti di responsabilità:
 - 1) gestione di eventuali commenti introdotti;
 - 2) firma e rilascio;
 - 3) gestione di eventuali correzioni, assicurandone la conseguente informazione;
12. Dotazione di un sistema per gestire le richieste di prestazioni, che garantisca sicurezza dell'univocità del campione collegato all'accettazione nonché per processare e memorizzare le informazioni generate dai sistemi analitici del Laboratorio, inclusa la gestione della tracciabilità e della refertazione, non esclusivamente delle analisi chimico-tossicologiche e dei dati prodotto dal sistema in comodato d'uso;
13. Gestione informatica dello stoccaggio campioni in catena di custodia;
14. Il sistema garantisce la gestione degli accessi Utente con diversi livelli autorizzativi (es. sola visione, modifica dati, impostazione regole, validazione tecnica o clinica, firma, ecc.);
15. Il sistema garantisce la tracciabilità e rintracciabilità degli eventi e delle modifiche (ad esempio: registrazione o modifica, data ora registrazione o modifica, operatore che ha eseguito la registrazione o modifica ovvero "log degli eventi");
16. Il sistema garantisce una procedura di reporting ed estrazione dati (es. per rendicontazione e debiti informativi);
17. Il sistema deve essere idoneo alla eventuale integrazione con sistemi analitici di secondo livello (GC-MS; LC-MS/MS);
18. È garantita l'integrazione del sistema con i servizi SISS (firma digitale, oscuramento, ricetta elettronica, ecc.) e con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per la disponibilità del referto sia in forma di pdf che strutturata, quando previsto in accordo agli standard nazionali e regionali.
19. Il sistema garantisce l'implementazione di misure a salvaguardia del trattamento dei dati personali attraverso certificazioni, attestati di conformità e standard di sicurezza riconosciuti e eventuali verifiche di conformità condotte da enti terzi indipendenti sulla sicurezza e protezione dati del servizio fornito. Qualora il trattamento effettuato sia soggetto all'obbligo previsto dall'art. 35 del RGPD, l'offerta dovrà contenere una valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA).

2.3 Comodato delle apparecchiature

Il comodato delle apparecchiature deve comprendere:

- la manutenzione preventiva e correttiva (compreso il sistema di elaborazione dati);
- il trasporto, l'installazione, il collegamento e la messa in funzione;
- gli aggiornamenti tecnologici hardware e software per tutta la durata del comodato;
- il corso di formazione/familiarizzazione per il personale addetto;
- il manuale d'uso per l'utilizzo in lingua italiana;
- tutto quanto attiene al normale funzionamento dell'apparecchiatura o del sistema analitico in oggetto;
- la verifica della sicurezza elettrica di tutte le apparecchiature al momento dell'installazione e periodicamente per tutta la durata del contratto secondo le norme vigenti;
- il calendario annuale della manutenzione programmata e la documentazione in protocolli adeguati di tutti gli interventi tecnici effettuati;
- il mantenimento presso i laboratori, in caso di aggiornamenti tecnologici e allo scadere della fornitura, della strumentazione uscente in modalità operativa e fruibile per un periodo di tempo congruo a consentire le verifiche/validazioni del nuovo metodo e gli allineamenti necessari con altri metodi/sistemi/strumenti che dovessero subentrare. Nel caso di aggiornamento tecnologico dovranno essere forniti a costo zero i reattivi necessari alla verifica del metodo ed eventuale allineamento strumentale;
- qualsiasi altra ulteriore specifica tecnica e prestazione espressamente richiesta nel presente capitolato.

Art.3 – PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FUNZIONALE

I requisiti tecnici come sopra identificati non sono vincolanti rispetto alla proposta di tecnologie equivalenti a quelle sopra indicate: in tal caso, a norma dell'art.80 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e dell'allegato II.5 del Codice, l'offerta deve essere corredata, pena esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE, CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE

E' onere della ditta partecipante verificare preventivamente, anche attraverso l'effettuazione di un eventuale sopralluogo da concordarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, l'effettiva possibilità di collocare il sistema diagnostico proposto all'interno dei locali messi a disposizione (come meglio identificati nell'allegata planimetria)

La ditta partecipante dovrà altresì presentare, come meglio specificato all'interno del disciplinare di gara, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:

- elenco dei singoli componenti del sistema proposto;
- documentazione tecnica (schede tecniche, depliant illustrativi, copia dei certificati, ecc.) di ogni singolo componente del sistema diagnostico o delle attrezzature proposte con evidenza delle caratteristiche minime richieste e di quelle auspicabili);
- Nome commerciale di tutti i prodotti offerti, codice e tipologia di confezionamento;
 - 1) Nome ditta produttrice;
 - 2) Stabilità, durata e modalità di conservazione dei reattivi;
 - 3) Numero di confezioni per l'esecuzione dei test comprensivi di controlli qualità ed eventuali

- calibrazioni;
- 4) Schede tecniche;
- 5) Schede di sicurezza.
- documentazione riportante le modalità di assistenza tecnico applicativa e ogni altra informazione utile ai fini di verificare la rispondenza dell'offerta alle prescrizioni contenute nel presente capitolato

Sulla base di quanto meglio specificato nel disciplinare di gara, la documentazione di cui sopra sarà oggetto di verifica documentale in sede di gara ai fini dell'ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche: il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto comporterà l'esclusione dalla procedura.

Art.5 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo complessivo della fornitura (comprensivo del comodato d'uso a titolo gratuito delle apparecchiature per analisi di screening) posto a base di gara, è quantificato in **€ 620.000,00** (IVA esclusa) per il quinquennio.

In considerazione della natura e delle caratteristiche della fornitura, per il presente appalto non sussistono specifici rischi da interferenza: gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di tipo interferenziale sono pertanto pari a € 0,00.

Tale importo è stato determinato in via presuntiva sulla base dell'analisi dei costi storici dell'Ateneo per la presente fornitura: per maggiori dettagli, si vedano le tabelle nn.1 e 2 dell'allegato n.1 al presente capitolato riportanti, rispettivamente, il numero di analisi immunochimiche / immunoenzimatiche eseguite nel periodo 2018-2024 ed il numero di analisi per sostanza previste nel quinquennio contrattuale. Con riguardo alla tabella n.2 (numero di analisi per sostanza previste nel quinquennio contrattuale), si precisa che la quantità ivi previste sono indicative di un fabbisogno presunto e stimato dal DSPMSF: detto quantitativo potrà subire variazioni quantitative, nei limiti previsti dalla normativa vigente (con particolare riguardo a quanto stabilito nell'art.120 del D.Lgs. n.36/2023), in relazione alle effettive esigenze che si manifesteranno nel corso della vigenza contrattuale.

Il corrispettivo da corrispondere all'aggiudicatario sarà pertanto determinato in funzione dell'effettivo numero dei reagenti effettivamente richiesti dal DSPMSF (con comunicazione inviata a mezzo PEC e/o mediante emissione di buono d'ordine) ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di offerta dall'aggiudicatario al listino dei prezzi unitari di cui all'allegato n. 2 del presente capitolato.

Il listino dei prezzi unitari di cui all'allegato n.2, sui quali viene richiesto la formulazione di uno sconto in sede di gara, è da intendersi comprensivo di numero di calibratori e controlli e dell'ulteriore materiale necessario per garantire la corretta esecuzione delle analisi richieste dal DSPMSF.

Si precisa che le dotazioni informatiche e softwaristiche, così come i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria dello strumento siano incluse nella tariffa ricompresa ai costi unitari.

Art.6 – DURATA DELL'APPALTO

La presente fornitura ha durata quinquennale, decorrente dalla stipula del contratto o dalla data di avvio in via d'urgenza della fornitura ove eventualmente disposta.

Alla scadenza contrattuale l'aggiudicatario dovrà:

- rendersi disponibile a estrarre l'archivio storico contenuto sia nel software di gestione, mettendolo a disposizione del DSPMSF, sotto forma di file e/o supporto universalmente applicabile, sia i dati

- strumentali (comprensivi quelli relativi a controlli, calibrazioni, errori registrati...);
- eliminare i dati sensibili;
- garantire l'operatività dell'intero sistema per il tempo necessario al passaggio ad una nuova fornitura senza alcuna interruzione del servizio.

Art.7 - TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario dovrà concordare la data e il luogo di consegna, di installazione e collaudo della strumentazione, con i relativi documenti di accompagnamento previsti dalle leggi vigenti ed i manuali operativi in lingua italiana, con di seguito indicato il referente del laboratorio e concordare con lo stesso la formazione sull'utilizzo degli apparecchi offerti.

I tempi per la consegna e l'installazione della strumentazione non potrà in ogni caso essere superiore a **30 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio d'urgenza della fornitura, ove disposta dal DSPMSF.

Entro il termine di cui sopra dovrà essere garantita la piena operatività della strumentazione, con particolare riferimento al software gestionale.

DSPMSF si riserva la facoltà per i metodi offerti, che non siano in uso presso il Laboratorio di Tossicologia Forense o risultino differenti da quelli attualmente impiegati, di effettuare un periodo di validazione prima che questi vengano introdotti in routine. Tale periodo di valutazione è necessario alla verifica di precisione, linearità ed accuratezza dei parametri coinvolti.

Nel caso di aggiornamenti tecnologici e allo scadere della fornitura, la strumentazione uscente dovrà essere mantenuta in modalità operativa e fruibile per un periodo di tempo congruo a consentire le verifiche/validazioni del nuovo metodo e gli allineamenti necessari con altri metodi/sistemi/strumenti che dovessero subentrare. Nel caso di aggiornamento tecnologico dovranno essere forniti a costo zero i reattivi necessari alla verifica del metodo ed eventuale allineamento strumentale

La consegna dei reattivi, che dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alle normative e direttive europee vigenti in Italia, dovrà avvenire entro **10 giorni** solari dal ricevimento, da parte della ditta, della richiesta di consegna, o qualora specificato, entro il termine indicato nella richiesta di consegna da parte del Dipartimento di e la merce dovrà essere trasportata e consegnata, franca di ogni rischio e spesa.

In caso di ritardo nella consegna oltre il termine stabilito, o alla scadenza del termine, quando sia tassativo, in seguito ad un bisogno urgente del materiale, il DSPMSF ha la facoltà di approvvigionarsi sul mercato, addebitando all'aggiudicatario gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'acquisto, oppure, nel caso fosse impossibile reperire il prodotto sul mercato, di far eseguire gli esami presso altre strutture, addebitando alla ditta aggiudicataria tutte le spese sostenute, oltre alle penali previste.

L'aggiudicatario risponde di eventuali inadempienze alle norme di legge che regolano il trasporto del tipo di prodotto consegnato. Inoltre, sarà cura dell'aggiudicatario garantire la corretta conservazione della conservazione durante le fasi di trasporto.

Art. 8 – PERIODICITA' DI CONSEGNA

Le consegne dei reattivi e del materiale di consumo dovranno essere effettuate sulla base delle necessità e su esclusiva richiesta del DSPMSF a seguito di comunicazione a mezzo PEC e/o dell'emissione di un ordinativo di fornitura.

Art.9 - CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

All'atto della consegna, i reattivi ed i consumabili dovranno avere un tempo minimo di scadenza pari ad

almeno 6 mesi.

Qualora i prodotti forniti al momento della consegna non avessero almeno 6 mesi di validità, ovvero una scadenza limitata, secondo le caratteristiche del prodotto specifico, ma comunque sempre adeguata a garantire la normale attività di routine, il DSPMSF potrà richiedere l'immediata sostituzione di tutta o parte della merce consegnata a cura e spese dell'aggiudicatario.

Qualora, durante il periodo contrattuale, si dovessero verificare gravi difformità tra le caratteristiche qualitative indicate nel disciplinare di gara e suoi allegati, le caratteristiche tecniche dichiarate in offerta ed eventuale campionatura presentata e quanto riscontrato durante l'impiego dei prodotti forniti rispetto a quelli previsti, l'aggiudicatario, a sua cura ed a sue spese, dovrà sostituire tali prodotti con altri, che soddisfino le condizioni prescritte. Rimarrà facoltà del DSPMSF accertare, in modo insindacabile, l'equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo proposto, rispetto a quello precedentemente aggiudicato.

Il persistere delle suddette problematiche comporterà l'immediato scioglimento del contratto e farà sorgere il diritto per il DSPMSF ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Qualora il DSPMSF rifiuti i prodotti forniti, perché dagli accertamenti risulta che per qualità, lavorazione, confezionamento od altro, essi non sono conformi alle caratteristiche tecniche del presente capitolato e/o diversi dalla documentazione/depliant, schede tecniche ecc. o diversi dalla campionatura, l'aggiudicatario a sua cura ed a sue spese dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte, entro 10 giorni dalla comunicazione.

In caso di inadempienza il DSPMSF si approvvigionerà presso il fornitore a sua scelta che nel più breve tempo possibile soddisferà le esigenze, addebitando le maggiori spese ed i danni all'aggiudicatario.

Uguale procedura sarà seguita per la merce ordinata e non consegnata entro i termini richiesti.

L'accettazione con presa in carico della merce non esonera l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa, ma possono venire in seguito rilevati. In tal caso l'aggiudicatario sarà obbligato a sostituire la merce a proprie spese, entro un termine massimo di 7 giorni dal ricevimento della richiesta di sostituzione, ovvero comunque nel più breve tempo possibile, in base alle necessità del Laboratorio di Tossicologia Forense, come previsto dalle normative, regionali e nazionali, vigenti.

Nel caso in cui, a fronte del numero di esami preventivati, i quantitativi dei reattivi diagnostici e materiali di consumo forniti, dovessero rivelarsi insufficienti, l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire il fabbisogno mancante, senza che ciò comporti alcun ulteriore esborso da parte del DSPMSF.

Qualora durante il periodo di fornitura, l'aggiudicatario dovesse porre in commercio nuovi test, analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, lo stesso potrà proporre al DSPMSF di sostituire, ferme restando le condizioni economiche stabilite in gara (prezzo ad unità: ml, test, etc., ovvero percentuale di sconto applicata, a seconda della convenienza del DSPMSF), i prodotti nuovi al posto di quelli oggetto dell'aggiudicazione.

Tutto il materiale necessario e strumentale all'esecuzione degli esami previsti (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, soluzioni di lavaggio, puntali, diluenti, nastri per stampanti, inchiostri, carta, etc.) non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono integralmente a carico dell'aggiudicatario, senza che ciò comporti alcun ulteriore esborso da parte della stazione appaltante.

Art.10 – EVENTI PARTICOLARI

10.1 Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, l'aggiudicatario non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della produzione, l'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al DSPMSF per iscritto, e comunque entro due giorni lavorativi dalla richiesta, la mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante l'indisponibilità, indipendentemente dal ricevimento di eventuali ordinativi di fornitura.

L'aggiudicatario è obbligato a proporre un prodotto in sostituzione avente caratteristiche tecniche prestazionali o funzionali sovrapponibili a quelle previste da capitolato, alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, allegando congiuntamente alla comunicazione, relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara.

Il prodotto proposto sarà poi oggetto di valutazione da parte del DSPMSF. In caso di parere favorevole sarà comunicata all'aggiudicatario l'accettazione della sostituzione tramite ordinativo formale.

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata una penale pari a € 100,00.

10.2 Indisponibilità temporanea del prodotto

L'aggiudicatario, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini stabiliti, dovrà comunicare per iscritto la causa ed il periodo dell'indisponibilità temporanea del prodotto, ove noto o prevedibile entro e non oltre 2 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura.

Il fornitore sarà comunque tenuto a reperire un'alternativa sul mercato, il prodotto temporaneamente indisponibile, in caso di necessità da parte del DSPMSF.

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata una penale pari a € 100,00

10.3 Aggiornamento tecnologico

Qualora nel corso di validità del contratto, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria l'immissione sul mercato di apparecchiature, prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, si potrà autorizzare la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche, previa valutazione del DSPMSF

Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo contrattuale.

In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Solo a seguito di comunicazione da parte del Laboratorio dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

10.4 Adeguamento normativo

Qualora nel corso di validità del contratto venissero emanate direttive statali e/o comunitarie riguardanti l'autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione in materia, l'aggiudicatario sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, ed a sostituire, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate.

Art.11 – REVISIONE PREZZI

In virtù di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023, le variazioni del costo della

fornitura, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se risultano superiori al 5% rispetto all'importo complessivo del contratto. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% della variazione stessa. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 si utilizzano gli indici dei prezzi dell'industria e dei servizi come indicato dall'art. 60, comma 3, elaborati e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Art.12 –OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni previste dal presente Capitolato e a fornire prodotti in possesso delle caratteristiche generali indicate nell'art. 2, nonché ad osservare le condizioni e le modalità offerte in sede di gara.

Sono a completo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Università:

- il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi alla fornitura oggetto di appalto.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario l'aggiornamento della strumentazione per tutta la durata contrattuale, senza oneri aggiuntivi a carico del DSPMSF e la verifica della sicurezza elettrica al momento dell'installazione e per tutta la durata del contratto secondo la normativa vigente. Tutte le apparecchiature dovranno in caso di non disponibilità di allacciamento al gruppo di continuità locale, essere provviste di un sistema analogo in grado di garantire l'erogazione di energia elettrica in caso di blackout al fine del recupero dei dati senza perdite.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Università avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 13 - FORMAZIONE

Il Fornitore si obbliga a fornire un'adeguata attività formativa rivolta al personale universitario impiegato per l'utilizzo delle apparecchiature per analisi di screening delle sostanze stupefacenti.

L'Appaltatore dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti le attività formative, da intendersi ricompresi

nell'importo offerto in sede di gara.

L'attività di formazione dovrà essere erogata tassativamente in loco, nei tempi e con le modalità di dettaglio concordate con l'Università.

La formazione erogata dovrà rendere il personale universitario completamente autonomo e indipendente nell'uso di tutte le funzionalità delle suddette apparecchiature, per consentire il corretto utilizzo senza l'intervento del personale tecnico del fornitore.

Art.14 – ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEI MALFUNZIONAMENTI

L'aggiudicatario garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica on site di tutte le apparecchiature fornite in comodato, compresi i complementi e le informatizzazioni entro 48 ore dalla segnalazione del malfunzionamento, senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione universitaria.

Conseguentemente, l'impresa aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente e integralmente a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite ed eventualmente sostituire le parti difettose. Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza del personale operativo dell'Università.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto da personale specializzato, addestrato presso l'azienda fornitrice del sistema e, salvo il caso di subappalto autorizzato, ad essa legato da rapporto di dipendenza.

È richiesta l'assistenza online/telefonica da parte della ditta aggiudicataria almeno dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle ore 17:00 in caso di malfunzionamento delle apparecchiature.

Gli interventi dovranno essere effettuati presso l'Università, nell'orario di volta in volta concordato; qualora non fosse possibile concordare l'orario, l'intervento stesso dovrà essere effettuato, nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), negli orari d'ufficio.

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato, pena l'applicazione della penale di cui all'art.20 ("Inadempienze e penali"). Resta inteso che, qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, l'appaltatore, senza alcun onere per l'Amministrazione appaltante, si farà carico di sostituire le stesse con altre uguali o di caratteristiche analoghe o superiori.

Art.15 – FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al successivo art. 16, nonché – nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

Art. 16 – VERIFICA DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle

prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra materiali aggiudicati e materiali consegnati, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, il DSPMSF rilevi una difformità qualitativa (quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, materiale non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Materiali consegnati, il DSPMSF invierà una segnalazione scritta al Fornitore

Art.17 - DANNI A PERSONE E COSE

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Università ed a terzi in relazione all'esecuzione della fornitura e a tal fine si impegna a stipulare polizza assicurativa a garanzia dei danni da esecuzione, per un importo non inferiore al valore contrattuale della fornitura, nonché a garanzia della responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 500.000,00.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Università sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA, verrà determinato in funzione del numero dei reagenti effettivamente acquistati dal DSPMSF ai quali verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara sul listino prezzi.

La fatturazione avrà cadenza bimestrale posticipata.

L'Università, così come previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, commi 629-932, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è assoggettata al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "Split Payment".

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013 e s.m.i. (non possono essere accettate fatture emesse in altre modalità).

Le fatture, devono inoltre riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi della Determinazione del Direttore Generale di aggiudicazione del servizio e il numero dell'impegno di spesa, nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. La liquidazione avviene nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, ossia all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate ed entro 30 giorni dalla verifica suddetta.

L'Università, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dall'Università, non produrrà alcun interesse.

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettiva data di inizio del servizio, ovvero a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquepercento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 19 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia.

L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle

persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 20 - INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità dei servizi alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinate come segue:

- 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nei servizi/nella consegna rispetto ai termini di cui all'art.7 del presente Capitolato, fino a 5 giorni di ritardo;
- 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nei servizi/nella consegna rispetto ai termini di cui all'art.7 del presente Capitolato, dal 6° al 10° giorno di ritardo;
- 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nei servizi/nella consegna rispetto ai termini di cui all'art.7 del presente Capitolato, dall'11° giorno di ritardo;

Nel caso in cui l'importo delle penalità comminate sia superiore al dieci per cento dell'importo annuo contrattuale l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1456 cc..

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza a firma del RUP e trasmessa a mezzo PEC all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l'Università provvederà ad applicare le penalità.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

In caso di permanenza dell'inadempienza il RUP ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati all'Università o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione, quest'ultima potrà provvedere a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In ogni caso, l'Università si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta fornitura a spese della ditta aggiudicataria.

ART. 21 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

In accordo all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti, per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura, così come specificato nel disciplinare di gara. Lo svincolo della cauzione provvisoria avviene, nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 106 del Codice dei Contratti, al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione ed è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore

della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria di cui trattasi a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata secondo le modalità di cui all'articolo 106 del Nuovo codice dei contratti. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del succitato articolo 106. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi di quanto statuito dall'art. 6 dell'allegato II.14 al nuovo codice dei contratti ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 24 - SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidamento in subappalto, nei limiti previsti al comma 1, è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, qualora all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato i servizi e le o parti di servizi che intende subappaltare.

L'appaltatore dovrà altresì provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
- 2) l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- 3) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante:

- 1) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di ordine speciali di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023;

Nei confronti del subappaltatore non dovrà sussistere, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; resta fermo che, ai sensi, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate, del citato D. Lgs. n. 159/2011.

Il subappalto devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Nuovo Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse

nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, così come previsto dall'art. 119, comma 6 del Nuovo Codice dei Contratti.

ART. 25 - RECESSO

A norma dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.

ART. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Affidatario dal DEC a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata tramite PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università inoltrata al domicilio eletto dall'Affidatario. Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Università invierà all'Affidatario, a mezzo PEC diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione. Se l'Affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

L'Università ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione della fornitura;
- stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria Impresa e lo svolgimento del Contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente Capitolato;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente Capitolato superiore

a 10 giorni rispetto al termine indicato in Capitolato;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, dei regolamenti e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempimento, a prescindere dall'importo;
- cessione dell'Azienda, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- cause di decadenza previste dall'art. 94 e dall'art.95 del D.Lgs. n.36/2023;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- violazione della normativa in materia di subappalto;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di soci lavoratori;
- violazione del Protocollo di legalità sottoscritto tra Università e Prefettura di Pavia;
- cause di decadenza previste dal D.Lgs. n.159/2011;
- applicazione di penali in misura pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale;

Ove si verificassero deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Affidatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Affidatario può chiedere la risoluzione del Contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni dell'art. 1463 del Codice civile. La risoluzione del Contratto comporta la perdita, in capo all'Affidatario, della cauzione definitiva.

ART. 27 - ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del precitato articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'affidamento. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 28 - SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e di eventuale registrazione fiscale del contratto, nonché tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico dell'Aggiudicatario assuntore del servizio.

Il valore dell'imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023 e, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ammonta ad € 120,00= (in lettere centoventi).

L'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore con modalità telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), la cui copia è stata trasmessa all'Università.

La partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Art. 29 - FORO COMPETENTE

Per la definizione delle controversie per le quali non trova applicazione l'accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione delle clausole pattizie contenute nel Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa che l'Università degli Studi di Pavia ha sottoscritto in data 26 novembre 2014 con la Prefettura di Pavia consultabile al link http://www-bandi.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/PROT_LEGALITAALL.pdf

Il mancato rispetto in sede di esecuzione del contratto delle prescrizioni ivi contenute comporta la risoluzione del contratto ex art.1456 c.c..

Art. 31 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto di appalto;
- b) dal presente capitolato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici ed in particolare dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ("Codice");
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto compatibili, in riferimento agli aspetti non regolati dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

Art. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679.

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici universitari esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

L'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto. I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente. Il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante prof. Francesco Svelto. Per maggiori dettagli in merito si invita a voler far riferimento al link <https://privacy.unipv.it/>. A seguito dell'aggiudicazione e contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, si procederà alla nomina dell'affidatario, per la durata del contratto stesso, a -Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 in relazione all'erogazione dei Servizi in oggetto (si veda l'allegato relativo all'atto di nomina).

Art. 33 – RINVIO

La partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Capitolato comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

